

STATUTO

Art.1 COSTITUZIONE

E' costituita ai sensi dell'art. 36 C.C. l' Associazione Sportiva denominata "A.S.D. CIRCOLO TENNIS GROTTAGLIE" (Associazione Sportiva Dilettantistica CIRCOLO TENNIS GROTTAGLIE)

Il sodalizio nasce come unione spontanea di persone che, senza fine di lucro, intendono svolgere attività ricreativa e culturale secondo quanto stabilito al successivo Art. 2;

Art. 2 SCOPI STATUTARI

L'associazione si pone di promuovere e diffondere la pratica sportiva tra tutti i cittadini, salvaguardando i principi etico-sociali indispensabili per lo sviluppo socio-culturale e formativo della nostra Città. Essa perciò si propone di operare nell'ambito della realtà locale, sviluppando tutte le iniziative necessarie alle attività formative e partecipative per un più esteso rapporto tra i vari settori della vita sociale. Questi fondamentali indirizzi di attività dovranno divenire l'obiettivo costante di coloro che, di volta in volta, saranno chiamati a dirigere l'associazione.

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà aderire a Federazioni ed enti riconosciuti che operano nel settore nazionale. L'Associazione, in particolare, ha lo scopo di promuovere, con finalità agonistiche, la pratica del tennis a carattere dilettantistico secondo le norme F.I.T. (Federazione Italiana Tennis).

La società, dal momento dell'affiliazione, ed i soci e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione alla Società stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei Regolamenti della F.I.T.

L'Associazione, al fine di agevolare la socializzazione tra i propri soci, potrà svolgere attività collaterali, quali organizzazioni di Viaggi e Soggiorni turistici e organizzazione di tornei di gioco delle carte, in favore dei soli Associati e loro familiari (coniugi e figli).

L'Associazione non ha fini di lucro ed è completamente estranea a questioni di carattere politico, religioso e razziali.

Art.3 SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Grottaglie alla via Aldo Moro c/o Stadio Comunale "V.zo D'AMURI", e la durata è indeterminata nel tempo.

Il sodalizio potrà essere sciolto solo quando non sarà più possibile conseguire i fini per i quali è stato costituito e comunque secondo quanto previsto in materia, dalle norme del C.C.

Art. 4 COMPAGINE SOCIALE

L'Associazione "CIRCOLO TENNIS GROTTAGLIE" si compone di un numero indeterminato di Associati che condividono gli scopi della stessa, e ne fanno domanda anche successivamente alla costituzione.

Ogni Associato è tenuto al pagamento di una quota di ammissione e associativa annua, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- a) Fare richiesta, se il richiedente è minore verrà richiesto l'assenso di chi esercita la potestà sul minore;
- b) Accettare le norme del presente statuto e del regolamento interno che sarà redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea Generale degli Associati;
- c) Versare la quota di ammissione associativa ed annua, secondo quanto stabilito nel Regolamento Interno;
- d) Tutti i Soci e gli atleti aggregati debbono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura della Società;

L'Associato escluso con provvedimento disciplinare non potrà ripresentare domanda di ammissione a Socio.

L'impegno associativo si intende a tempo indeterminato.

La qualifica di Associato si perde:

1. Per dimissioni, presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
2. Per morosità, come da Regolamento interno;
3. Per radiazione a seguito di motivato provvedimento del Consiglio Direttivo.

L'Associato che per qualsiasi motivo cessa di appartenere all'Associazione, perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

Tutti gli associati, se maggiorenni, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art.5 ORGANISMI SOCIALI

Gli organi direttivi e tecnici dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea degli associati;
2. Il Presidente.
3. Il consiglio direttivo, composto da *un massimo di 7 Consiglieri*, compreso lo stesso Presidente.
4. Il Collegio dei Proviviri.

Art. 6 ASSEMBLEE

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea degli associati delibera, nei limiti dello statuto, sull'indirizzo generale della attività dell'Associazione.

L'Assemblea degli associati deve essere convocata almeno 2 volte all'anno:

- Entro il mese di dicembre di ogni anno per l'approvazione del Rendiconto Economico preventivo dell'esercizio successivo;
- Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione de rendiconto economico e finanziario consuntivo.

L'assemblea Ordinaria degli associati delibera con la maggioranza del 50% piu' uno degli associati presenti, mentre quella straordinaria delibera con la maggioranza del 60% degli associati aventi diritto al voto.

Le assemblee Ordinarie e Straordinarie saranno convocate dal Consiglio Direttivo, nella sede sociale o altrove, tramite avviso contenente gli argomenti da trattare, da affiggersi nella sede almeno 15 gg. prima dell'adunanza, oppure su proposta del Collegio dei Proviviri o su richiesta di un quinto degli associati.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea è regolarmente costituita quando vi partecipano tutti gli associati.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, ne determina la durata *ed il numero, che dovrà necessariamente essere dispari*; delibera in sede straordinaria sulle modifiche delle statuto.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza da persona eletta dall'Assemblea stessa.

Art. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati di norma con voto segreto. Si potrà votare con voto palese ove d'accordo i due terzi dell'assemblea così come costituita. Rimane in carica per il periodo determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina ed eventualmente anche a tempo indeterminato, fino a revoca da parte della stessa Assemblea, ed esercita le seguenti funzioni:

- a) Elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Sportivo, il Segretario Tesoriere ed un responsabile delle strutture.
- b) Cura il raggiungimento dei fini per i quali è stata costituita l'Associazione;
- c) Attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) Delibera sulla ammissione di nuovi associati;
- e) Predispone il rendiconto preventivo e quello consuntivo;
- f) Designa gli eventuali collaboratori preposti alle varie attività sociali;
- g) Stabilisce e convoca l'Assemblea Ordinaria e le eventuali assemblee Straordinarie;
- h) Delibera su problemi disciplinari a carico degli associati;
- i) Provvede agli atti amministrativi nei limiti di quanto previsto dallo Statuto;
- j) Cura le attività sociali e le relazioni esterne;

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli amministratori. Comunque, almeno due volte all'anno in occasione dei rendiconti preventivo e consuntivo

La convocazione del Comitato Direttivo deve avvenire tramite avviso da affiggere presso la sede sociale almeno 7 gg. prima dell'adunanza e deve contenere gli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni è necessario la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, ed in tali occasioni delibera validamente con la maggioranza dei consiglieri presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, si provvederà alla loro sostituzione nella prima assemblea degli associati se i consiglieri in carica rappresentano comunque la maggioranza, altrimenti sarà cura del Presidente convocare immediatamente l'Assemblea degli associati per la loro sostituzione.

Art. 8

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 membri eletti dall'assemblea, con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo. Dura in carica lo stesso periodo previsto per il Consiglio, ed ha le seguenti funzioni:

- a) Elegge al suo interno il Presidente;
- b) Vigila sull'andamento della gestione dell'Associazione;
- c) Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzioni propositive, ma senza diritto di voto;

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Collegio, si provvederà alla loro sostituzione nella prima assemblea degli associati se i membri in carica rappresentano comunque la maggioranza, altrimenti sarà cura del Presidente del Consiglio Direttivo convocare immediatamente l'Assemblea degli associati per la loro sostituzione.

Art. 9

RAPPRESENTANZE SOCIALI

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza nei confronti di terzi in giudizio e dispone della firma sociale. Convoca il Consiglio Direttivo, lo presiede e ne esegue le deliberazioni.

Cura e mantiene i rapporti dell'Assemblea con Enti, Federazioni, ed autorità locali. In caso di assenza o impedimento del presidente, il V. Presidente ne assume funzioni e prerogative.

Art. 10

Rendiconto Finanziario ed Economico

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2002.

Il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario in conformità alla prescrizioni di legge e del presente statuto.

Art. 11

UTILI

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Gli avanzi di gestione che dovessero risultare dai rendiconti consuntivi, verranno accantonati in un apposito fondo di riserva che sarà destinato esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.12

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione può essere composto da beni mobili ed immobili di varia natura e tipo nonché di entrate varie. Tale patrimonio non deve essere mai destinato ad altri scopi se non quelli per i quali è stata costituita l'Associazione.

Le entrate sono costituite da:

- a) Somme rivenienti dalle quote di adesione e dalle quote associative annue, elargizioni, donazioni e/o contributi vari o comunque atti di liberalità in genere di natura ordinaria o straordinaria riguardanti la gestione dell'Associazione;
- b) Finanziamenti o sovvenzioni provenienti da Pubbliche Amministrazioni o da altri Enti Pubblici o Privati, nazionali ed internazionali;
- c) Somme rivenienti in genere dallo svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione;
- d) entrate derivanti da manifestazioni organizzate e svolte a cura dell'Associazione.

Art. 13

SCIoglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sulle Associazioni non profit, l'intero patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.14

COMPENSI

Tutti associati non avranno alcun diritto né alcun compenso per l'attività dagli stessi svolta in seno all'Associazione, ovvero in suo favore.

Art. 15

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle norme del c.c., del D.lgs. 04.12.1997 n. 460 nonché ad ogni altra norma che regoli l'Associazionismo.